

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2101}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANTALO, NUCCI, MAZZARRINO, LOBIANCO

Presentata il 9 maggio 1973

Modifica alle disposizioni dell'articolo 26 della legge
24 maggio 1952, n. 610, concernente i trattamenti di
quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'iniziativa della presente proposta di legge trova motivo e ragione nelle carenze della legge 24 maggio 1952, n. 610, e nello spirito della circolare della direzione generale degli istituti di previdenza n. 509 — VII U.T. 46251/30 del 20 agosto 1952, con cui vennero emanate disposizioni per l'applicazione della legge stessa e precisate le intenzioni e i limiti etici sociali che il legislatore aveva inteso ed intendeva dare alle norme stabilite nell'articolo 26 della predetta legge n. 610.

Difatti, la preoccupazione del legislatore era rivolta a coloro, che, già pensionati, venivano reinscritti alla cassa previdenza perché trattenuti o assunti per « modesti incarichi », percepivano « una scarsa retribuzione », e venivano a trovarsi « in difficoltà » e nella materiale impossibilità di « dover rinunciare alla pensione in godimento e rifondere le rate già riscosse », e, quindi, si prevedeva per loro « all'atto della cessazione definitiva » dal servizio, la concessione « di una parte aggiuntiva di pensione e di assegno complementare » in « beneficio adeguato al periodo di servizio reso con iscrizione »: condizione unica per

conseguire tale provvedimento di favore: « purché tale periodo (di iscrizione) sia almeno di un anno compiuto ».

Beneficio, dunque, da concedersi a casi limiti ed in via eccezionale: ecco lo scopo della liquidazione di « una parte aggiuntiva di pensione » e della « riliquidazione dell'assegno supplementare », ecco il fine umano etico sociale a cui intesero attendere le norme dell'articolo 26 della legge n. 610.

Lacunosa e carente (e ingiusta, antisociale per la sua applicazione) è, invece, per coloro che, collocati in pensione per motivi contingenti personali o familiari, hanno riassunto, di poi, nuovo servizio presso enti pubblici (obbligati per legge alla iscrizione dei propri dipendenti agli istituti di previdenza) e confermati in ruolo per concorso e con inizio di altra carriera, ottennero, anche in epoca non sospetta e prima dell'emanazione dell'entrata in vigore della legge n. 610, la iscrizione alla cassa di previdenza.

È evidente che in questi casi la « iscrizione » non va intesa come « vera iscrizione », ma come una nuova « iscrizione obbligatoria, di diritto ed a tutti gli effetti giuridici

ed economici e previdenziali » conseguente alla nuova posizione di rapporto di lavoro acquisita con l'altra amministrazione: posizione che, come produsse, a suo tempo, all'atto dell'assunzione del nuovo rapporto d'impiego, a carico dell'ente e dell'interessato l'obbligo-dovere giuridico di iscrizione agli istituti di previdenza, così dà, successivamente, diritto e titolo, al momento della cessazione dell'ultimo servizio, a nuovo distinto trattamento di quiescenza. Per riparare alla errata interpretazione e alla non esatta estensione delle norme dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, a tutta la categoria dei « cosiddetti reiscritti » agli istituti di previdenza, e per riportare le norme stesse ai fini umani, morali, ed etici e sociali, cui erano tese, e ridare giustizia e serenità ai pensionati ingiustamente danneggiati nei loro diritti e nelle loro giuste e oneste aspettative di lunghi anni di lavoro dedicato a favore di pubbliche amministrazioni, si rende necessario rivedere e rivalutare, con concreti criteri di maggiore saggezza ed obiettività, la posizione giuridica ed economica e previdenziale di ciascuno di essi.

L'articolo 1, oltre alla riforma delle norme contemplate dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, prevede la condizione che determina il diritto del « reiscritto » (nuovo iscritto) che gode già di pensione, alla liquidazione di una nuova distinta pensione: la maturazione di una anzianità minima di servizio utile di almeno 15 anni (14 anni, 6 mesi, ed un giorno), ed i criteri di liquidazione del nuovo trattamento di quiescenza.

Negli articoli 2, 3, 4 e 5 sono contemplati i criteri, i modi ed i termini degli aggiornamenti ed adeguamenti, delle rivalutazioni e

miglioramenti del nuovo trattamento di quiescenza e la differenziazione degli effetti giuridici ed economici di essi sugli importi delle due distinte pensioni (quella della prima e quella dell'ultima liquidazione) ed i necessari conguagli tra gli importi percepiti dall'interessato a titolo corresponsione della quota aggiuntiva di pensione, e quelli a lui spettanti per effetto della liquidazione dell'ultima pensione, nonché i termini (data l'età avanzata degli interessati) affidati agli uffici competenti degli istituti di previdenza per provvedere alla applicazione delle norme della presente legge, ed alla regolarizzazione e determinazione della relativa singola posizione giuridica ed economica e al pagamento di quanto di diritto di ogni titolare del nuovo trattamento pensionistico.

L'articolo 6 fissa la data di entrata in vigore delle nuove anzidette norme: data che, per senso di umanità, di equità e di giustizia, non poteva essere differente da quella dell'entrata in vigore della legge 24 maggio 1952, n. 610, e precisamente 18 giugno 1952, senza recare danno evidente agli interessati.

Nessun aggravio economico subiranno gli istituti di previdenza, in quanto all'onere finanziario per far fronte alla liquidazione e corresponsione delle nuove pensioni, gli istituti stessi provvederanno in parte con il recupero delle somme pagate per quota aggiuntiva di pensione (già corrisposta e non più dovuta in futuro) agli interessati e in parte dalla capitalizzazione dei contributi già, a suo tempo, integralmente riscossi o carico dei medesimi o a carico degli enti da cui essi dipendevano e che non furono destinati tempestivamente a pensione a favore degli iscritti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'iscritto ad uno degli istituti di previdenza, in servizio al 1° luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o consegua la pensione e che abbia continuato o ripreso oppure che continui o riprenda servizio assistito da iscrizione o da reinscrizione agli istituti di previdenza predetti, non si applicano le norme di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora abbia maturato una anzianità effettiva ed ininterrotta di almeno 15 anni (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno), di servizio utile. In tal caso il reinscritto, che già gode di pensione, continua ad usufruire dell'assegno di quiescenza in godimento, ed, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, ha diritto alla liquidazione di una nuova distinta pensione in rapporto agli effettivi anni di servizio prestato ed in base alle norme e nei modi e termini e calcoli previsti dalle leggi e decreti vigenti al momento della cessazione di tale nuovo servizio e alla data dell'ultimo collocamento a riposo con trattamento di quiescenza.

ART. 2.

L'importo della nuova pensione è sottoposto a tutti gli aggiornamenti e gli adeguamenti e rivalutazioni e maggiorazioni e miglioramenti e usufruirà di tutti i benefici giuridici ed economici contemplati e previsti dalle leggi e decreti vigenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissata dal successivo articolo 6, fino all'atto della sua liquidazione e di quelle emanate o che verranno emanate successivamente, sempre che essi incidano in senso positivo a favore del titolare e, comunque, non risultino incompatibili e non siano in contrasto con lo spirito e con il contenuto e con i fini umani, etici, sociali, ed economici, cui sono ispirate le disposizioni della presente legge.

ART. 3.

Ai fini del precedente articolo 2 e delle differenti e distinte rivalutazioni e miglioramenti e a tutti gli effetti giuridici ed economici e di calcolo presenti e futuri, l'importo

della nuova pensione va tenuto sempre e costantemente separato e distinto da quello della precedente pensione liquidata e dal riscritto regolarmente percepita ininterrottamente durante il nuovo servizio; il pagamento delle due distinte pensioni potrà essere effettuato con unico certificato (libretto) d'iscrizione di pensione emesso dagli istituti di previdenza a favore ed a nome del titolare del trattamento di quiescenza.

ART. 4.

La liquidazione, gli aggiornamenti e gli adeguamenti ed i miglioramenti ed i conguagli del trattamento di quiescenza previsti dagli articoli che precedono, verranno eseguiti d'ufficio e definiti e pagati dagli istituti di previdenza entro e non oltre il 31 luglio 1973.

ART. 5.

All'atto del pagamento degli arretrati della nuova pensione saranno detratti ed ammessi a recupero a favore degli istituti di previdenza e a conguaglio le somme eventualmente corrisposte al titolare sotto forma di corresponsione della quota aggiuntiva di pensione dal titolare stesso goduta.

ART. 6.

Le norme contemplate nella presente legge hanno vigore dal 18 giugno 1952.